

STORIE DI STRAORDINARIA BUROCRAZIA

# Cancellata d'ufficio la tassa sulle strutture veterinarie

Non è dovuta la tassa di concessione regionale per l'apertura di ambulatori veterinari. Su istanza degli Ordini pugliesi gli uffici tributari hanno cancellato tassa, interessi e sanzioni.

di Sergio M. Apollonio

Presidente Ordine Medici Veterinari  
di Lecce

**L**a tassa di concessione regionale relativa agli ambulatori veterinari non è dovuta. Ha avuto esito favorevole l'istanza presentata al Settore Tributi della Regione Puglia dai Presidenti degli Ordini pugliesi, evitando un esborso di quasi mille euro per ciascuna struttura sanitaria veterinaria.

Alla fine del dicembre scorso, l'Ufficio Tributi Propri della Regione Puglia notificava un avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni con il quale si contestava ai Medici Veterinari titolari di Partita Iva, e iscritti agli Albi degli Ordini pugliesi, l'omesso versamento del tributo regionale relativo all'anno 2009 per la tipologia di attività "Ambulatori Veterinari" pari a quasi 200 euro compresi di interessi e di sanzioni, (probabilmente in virtù della prescrizione breve che per i tributi arretrati è di 5 anni) entro 60 giorni dalla notifica, mentre per l'anno 2013 si richiedeva il pagamento 140 euro per

il medesimo tributo di entro il termine del 31 gennaio 2013.

L'avviso di accertamento contestava l'omesso versamento sulla base della Legge Regionale n. 31 del 4 dicembre 2001, in base alla quale era indicato quale atto soggetto a tassazione l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio (artt. 194 e 196 del Tullus e ed art. 24 del Dpr 854/1955) di strutture sanitarie. "Sono ambulatori", si specificava nella norma, "gli istituti aventi individualità ed organizzazione propria ed autonoma e che quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la propria professione". Anche quelli "annessi a case ed istituti di cura medico-chirurgica, allorché vi erogano prestazioni sanitarie che non comportano ricovero o degenza".

Gli ambulatori veterinari "sono soggetti al pagamento della tassa." La scadenza di pagamento era indicata al 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Una vera assurdità. Tanto che, se il confronto con il Settore Tributi fosse risultato infruttuoso, gli Ordini avrebbero fornito gratuitamente la consulenza legale ai colleghi per poter procedere alla presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, ricorso, si rammenta, di per sé oneroso in quanto da presentarsi singolarmente ed in proprio. Fortunatamente, com'era logico che fosse, non c'è stato bisogno di arrivare a tanto. L'istanza degli Ordini pugliesi ha fatto leva su alcuni elementi, quale la circostanza che la notifica dell'accertamento fosse stata effettuata non alla strut-



L'ISTANZA E LA RISPOSTA

**Per le tasse servono basi legali**

Tutte le somme versate dal 2009 saranno restituite, comprese quelle versate per l'anno 2013. L'ha assicurato il funzionario regionale il 12 febbraio scorso, giusto il tempo di mettere a punto la gestione informatica del flusso dei rimborsi. È questo l'epilogo dell'azione svolta dai rappresentanti legali degli Ordini pugliesi presso il Servizio Finanze. A gennaio pervenivano segnalazioni che riguardavano due diverse situazioni. La prima interessava quei titolari di struttura che da anni pagavano la tassa per il loro ambulatorio veterinario, la seconda, riguardava coloro che, mal consigliati dai propri consulenti fiscali e non sufficientemente attenti alle numerose circolari degli Ordini, avevano pagato la tassa regionale di 140 euro, notificata con scadenza 31 gennaio.

La vicenda evidenzia il ruolo dell'Ordine nella puntuale conoscenza delle normative territoriali, frequentemente confuse e non solo in Puglia. Una disorganica legislazione nazionale e regionale, risultante da abrogazioni e discutibili combinati disposti, aveva determinato una sorta di artificioso mantenimento in vita dell'abrogata autorizzazione sanitaria ed una conseguente pretesa tributaria non fondata dal punto di vista legislativo nei confronti dei Medici Veterinari iscritti agli Albi delle provincie pugliesi. Con estrema puntualità il responsabile dell'Ufficio Tributi Propri, il 29 gennaio rispondeva agli Ordini ammettendo l'esistenza di un "complesso e non sempre organico quadro normativo" dal quale "emerge, implicitamente, non più sussistente l'obbligo della preventiva autorizzazione per l'apertura delle strutture veterinarie, con la conseguenza del venire meno del presupposto legale per il pagamento della relativa tassa di concessione regionale". Accolta dunque l'istanza degli Ordini, istruita con rigorosa incontrovertibilità e suffragata da solide basi giuridiche, con l'annullamento degli atti di accertamento e dichiarando "non dovuta" anche la tassa di concessione regionale per l'anno 2013 e seguenti. La nota regionale dice qualcosa di più in merito all'obbligo di acquisire l'autorizzazione sanitaria per le strutture veterinarie, ricordando che l'Ufficio di Sanità Veterinaria della Regione Puglia, nel 2010, ha confermato l'abrogazione del titolo autorizzativo, annunciando "l'adozione di apposito provvedimento regionale di disciplina organica della materia".

tura ambulatoriale ricadente nel territorio della Regione Puglia ed identificabile esclusivamente nella persona del legale rappresentante della medesima, ovvero del direttore sanitario di ambulatorio

veterinario, ma in modo indiscriminato ai medici veterinari iscritti agli albi delle Provincie di Bari, Lecce, Foggia, Taranto e Brindisi ed evidenziando che l'accertamento si riferiva ad un tributo re-

lativo ad una norma anteriormente abrogata, in quanto con l'art. 24 della legge 133/2008, conversione in legge del decreto/legge 112/2008, era stata abolita l'obbligatorietà dell'autorizzazione sanitaria per le strutture veterinarie.

Per queste ragioni, da una parte si chiedeva agli Iscritti interessati dalla questione di temporeggiare, dall'altra si formalizzava la richiesta ai competenti Uffici regionali di procedere in autotutela all'annullamento dei provvedimenti amministrativi che avevano determinato l'accertamento per il mancato pagamento dell'imposta, ponendo in essere ogni atto necessario alla cancellazione dell'avviso di accertamento notificato agli Iscritti agli Ordini dei Medici Veterinari delle Provincie Pugliesi.

Dirimente, ai fini della decisione dell'Ufficio Tributi Propri, è stata l'esibizione successiva all'istanza, dell'autorevole parere dell'Ufficio 2 (Sanità Veterinaria) del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione della medesima Regione Puglia, datato 5/10/2010, con il quale si evidenziava la decadenza dell'obbligo dell'Autorizzazione Sanitaria ai fini dell'apertura di una nuova struttura veterinaria, così come stabilito dalla citata Legge 133/2008.

D'altronde non si trattava di una tassa sull'attività in quanto esistono altre imposte in merito (valga per tutte l'Irap, l'Imposta regionale sulle attività produttive) ed inoltre la tassa in trattazione era stata già cancellata per alcuni altri settori produttivi come campeggi e alberghi a cinque stelle, ristoranti e bar. Del tutto illogico, quindi, che a dover pagare fossero rimaste solo le professioni sanitarie.

Un dato certo: i Medici Veterinari non pagheranno. ●